

## CII.

## 1ª TORNATA DI VENERDÌ 28 GIUGNO 1889

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** Dopo brevi osservazioni del ministro di agricoltura e commercio, del relatore deputato Rubini e dell'onorevole Diligenti, approvasi il disegno di legge per la proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione. — Discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 235 e 269 della legge comunale e provinciale — Parlano i deputati Rinaldi A, Rizzo, Giovanelli, Del Giudice, Lazzaro, Lucchini G. Galimberti, Cambray Digny, Guicciardini, Bonasi, il presidente del Consiglio ed il relatore deputato Borgatta.

La seduta comincia alle 10,10 antimeridiane.

**Quartieri, segretario,** legge il processo verbale della tornata antimeridiana di lunedì, 24 corrente, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge per la proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti d'emissione.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per la proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione.

Consente l'onorevole ministro, che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

**Miceli, ministro di agricoltura e commercio.** Il Ministero aveva proposto che la proroga venisse accordata per un anno, avendo fiducia che il riordinamento degli Istituti di emissione possa compiersi sollecitamente, in conformità del disegno di legge presentato dal Governo.

Tuttavia, siccome la Commissione ha fatto qualche obiezione a questo termine, il Ministero acconsente a limitarlo a sei mesi.

Il Ministero confida che entro l'anno il disegno di legge sul riordinamento degli Istituti d'emissione potrà diventare legge dello Stato, e quindi che la proroga, anche così ridotta, possa riuscire l'ultima; ma se ciò per avventura non si avverasse, sarebbe costretto a proporre una nuova proroga.

**Presidente.** Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

**Quartieri, segretario,** ne dà lettura. (Vedi *Stampato* n. 120-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, do lettura dell'articolo unico:

“ *Articolo unico.* Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione è prorogato al 31 dicembre 1889, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2ª), 16 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª), e 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 1885, n. 3167 (serie 3ª). ”

**Diligenti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Diligenti.** Mi pare veramente assai deplorabile, pur tenendo conto delle circostanze che possono

giustificarla, la presentazione così tardiva di questo disegno di legge, e tanto più se si considera l'imminente scadenza del privilegio bancario che ne accresce certamente l'importanza.

Tra poche ore, se la Camera non approvasse questo disegno di legge, il paese sarebbe esposto ai più gravi disordini economici; dunque l'indugio sarebbe veramente un pericolo, e noi dobbiamo approvare questo disegno di legge sotto la più grave delle pressioni.

Io quindi mi asterrò dal fare osservazioni alla Camera, giacchè in tali condizioni non avrebbero nessuna utilità pratica, ma mi sembra conveniente dire qualche parola sulla relazione che precede l'articolo di legge presentatoci dall'onorevole ministro.

L'onorevole ministro in codesta relazione si compiace di un miglioramento generale nella situazione delle banche di emissione, il che sarebbe una cosa molto lieta nelle circostanze che attraversa attualmente l'economia del paese, ed in quelle in cui può essere spinto prossimamente.

Il ministro ci fa sapere che c'è un aumento, al 31 maggio dalla stessa data del 1888, nella riserva metallica di undici milioni, ci fa sapere che la circolazione metallica è cresciuta di undici milioni, la circolazione coperta da riserva di tredici, bensì a ciò si aggiunge che la circolazione eccedente il limite legale è cresciuta pure di sette milioni.

Non mi sembra però, per quel poco che io possa saperne che tali risultati s'ino molto brillanti, e che la Camera possa alla sua volta compiacersi dell'adempimento di un ordine del giorno da essa, in una simile circostanza approvato, allorchè fu votata una identica proroga nel 1887, e che suonava così:

« La Camera, invita il Governo a provvedere, onde le Banche di emissione riconducano entro il più breve tempo possibile e mantengano la loro circolazione entro il limite stabilito dalla legge. Secondo: A provvedere a che i fogli già consorziali esistenti nella riserva degli istituti di emissione vengano al più presto sostituiti dal metallo. »

Ora il fatto è che i limiti prescritti dalla legge non sono osservati e che i biglietti consorziali non sono ancora sostituiti nelle casse delle Banche dal metallo, quantunque da questo lato, sia migliorata la situazione. E quanto all'aumento della riserva metallica, a me pare che esso sia del tutto insignificante, specialmente se si consideri che questo anno noi abbiamo fatto importanti operazioni di credito all'estero per cui sono venuti in Italia

assai più che duecento milioni in valuta metallica con le sole obbligazioni ferroviarie; ragione questa precipua ed unica del fatto dell'essersi mantenuto l'aggio nei più modesti confini. Ora è certo che questo numerario, in qualche parte deve essere stato aspirato almeno dalle maggiori Banche di emissione, e quindi non sembrami che ci sia soverchia ragione di compiacersi per il lieve aumento di tredici milioni nella loro riserva metallica.

L'onorevole ministro, è vero, non è a quel banco che da pochi mesi, ed a lui non si può imputare una situazione che egli non ha creata. Comunque, è certo che la condizione economica del paese, e forse anche le condizioni generali della politica, impongono oggi a chi rappresenta per questa parte il Governo, di ottemperare con la maggior sollecitudine all'ordine del giorno votato dalla Camera due anni fa; e rendono anche più stretto l'obbligo di procurare che le garanzie che debbono compiere le Banche, siano efficacemente rinforzate. Noi siamo, per questa parte, in una situazione oltremodo inferiore a quella di tutte le altre grandi Banche di emissione in Europa; ben inteso, negli Stati che non hanno corso forzoso.

In quelle banche di emissione, come si può riscontrare dall'ultime situazioni, il fondo metallico generalmente raggiuglia quasi la circolazione dei biglietti.

Noi siamo pur troppo ben lungi da codesti ideali; noi non siamo punto armati per sostenere le prove che forse ci possono essere serbate. Le correnti metalliche del paese non sono formate, e quelle delle banche sono fuori di dubbio insufficienti a reggere l'urto di una grossa crisi, nonchè politica, monetaria. I nostri Istituti di credito (tutti lo sanno e la relazione stessa dell'onorevole Franchetti del 15 giugno 1887 egregiamente lo diceva) sono inoltre quasi tutti impegnati in operazioni che agli Istituti di emissione dovrebbero essere assolutamente interdette; sono impegnati, cioè in quegli impieghi diretti pure talvolta abilmente dissimulati che sono stati troppo spesso riprovati a parole, ma che nel fatto ottennero l'acquiescenza ed anche la più larga partecipazione per parte del Governo.

E oggi che gli effetti di questa tolleranza sono così dolorosamente manifesti in questa stessa capitale ed in tante altre parti d'Italia, ed in ogni ordine della pubblica economia, mi sarebbe sembrato molto opportuno che si fosse sollevata una questione come questa, se le condizioni del tempo lo avessero permesso, il che oggi non è; e che si

fosse potuto in proposito provocar un voto della Camera da cui il Governo avesse potuto trarre la forza necessaria per essere provvidamente severo in questo argomento. È invero molto doloroso che i capitali che furono consegnati alle banche d'emissione per sostenere il commercio e l'industria, oggi, nelle angustie che ci premono siano invece immobilizzati al servizio dello Stato, al servizio dei grossi comuni, ed anche, ciò che è peggio, di una grossa speculazione.

Ed io non credo, onorevole ministro, che a questo stato di cose si ripari con un aumento della circolazione, come quello che le venne, credo, insistentemente richiesto, e che in parte vedo concesso nella nuova legge per le banche di cui ieri avemmo conoscenza.

Io penso invece che la circolazione attuale possa essere sufficiente, quando i capitali delle Banche di emissione non siano distolti dai loro veri e legittimi impieghi, come per troppo tempo è avvenuto, e avviene ancora, tra noi. Coi rimedi che sono proposti, ed a cui io spero che Ella, onorevole ministro, non presterà pieno consenso, io credo piuttosto debbano accrescersi i disordini attuali, perchè quei rimedi non sarebbero che un nuovo immane stimolo agli abusi, che si deplorano.

Io so che l'onorevole ministro ha disposto e l'ha detto a questa Camera, una ispezione degli Istituti di emissione. Io voglio sperare che sia condotta in modo da offrirci risultati alquanto più sodisfacenti di quelli che si ottennero da altre consimili ispezioni in tempi non molto remoti. Ma l'onorevole ministro non può ignorare ciò che ripetono tutti gli uomini seri che conoscono gli affari, e che fu esposto assai largamente nella citata relazione che accompagnò lo stesso disegno di legge per la proroga del corso legale due anni or sono; vale a dire che queste operazioni extra legali erano allora e sono pur adesso ben lungi dall'essere liquidate, ed esercitano purtroppo una notevole e non salutare influenza su varii mercati finanziari del nostro paese e ciò a danno manifesto degli interessi più vitali del commercio e dell'industria e forse del credito stesso dello Stato.

Io non voglio diffondermi di più perocchè soltanto ho voluto sottoporre all'onorevole ministro un modestissimo avvertimento; e non mi resta se non augurarmi che la nota indipendenza e rettitudine dell'onorevole ministro, lo rendano pari all'arduo compito che oggi gli viene serbato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Miceli, ministro di agricoltura e commercio.** Ringrazio l'onorevole Diligenti delle gentili parole che ha voluto rivolgermi. Egli può essere certo che curerò sempre con la massima diligenza la grave questione del credito. L'onorevole Diligenti ha notato che il ministro, nella sua relazione, ha posto in rilievo un miglioramento nella situazione attuale delle cose; ma nella stessa relazione è detto che questo miglioramento è lievissimo; fu posto in rilievo solo per provare che la situazione non è peggiorata.

L'onorevole Diligenti ha parlato dei freni che occorre mettere agli Istituti di emissione affinché impieghino convenientemente i loro capitali; a ciò provvederà la legge sul riordinamento degli Istituti di emissione. E se egli ha avuto la pazienza di studiare quel disegno di legge si sarà persuaso che se essa verrà eseguita, (e si assicuri che sarà eseguita se saremo ancora noi a questo posto dopo che la legge sarà votata) di impieghi diretti non sarà più il caso di parlare. Noi intendiamo d'istituire un sistema d'ispezioni tale da garantire il pubblico affinché il danaro di cui dispongono gl'Istituti, e che viene triplicato per effetto del privilegio sia impiegato a servizio del pubblico in veri sconti ed anticipazioni. L'onorevole Diligenti ha detto che a suo avviso il ministro non deve avere piena fede nelle cose che espone nella relazione del disegno di legge per il riordinamento degli Istituti d'emissione.

Gli domando perdono; io ho pienissima fiducia in quello che ho detto. Potrò ingannarmi. Ma tanto io quanto il mio collega ed amico ministro del tesoro, metteremo tutta la premura affinché la legge sia osservata in tutti i suoi punti, ed abbiamo piena fede che questa legge, venendo applicata con giusto rigore, porterà quei vantaggi che l'onorevole Diligenti vorrebbe che il pubblico ricavasse dagli Istituti di emissione.

Egli ha detto che l'ispezione che altra volta si fece sugli istituti di emissione non produsse risultati molto buoni. Io ho l'onore di assicurarlo che quell'ispezione fu molto utile agli istituti e, specialmente a due di questi, recò moltissimo vantaggio, mentre impedì che altri istituti continuassero in quel sistema che poteva esser considerato abusivo. L'ispezione nuova si sta compiendo con tutta la diligenza e con tutto il rigore, ed io aspetto i risultati di questa ispezione per applicare la legge sul riordinamento, in relazione alle condizioni in cui gli istituti si trovano.

Non mi addentro di più nell'esame di questo

argomento perchè dovrei percorrere il cammino che si dovrà fare più tardi.

Aspetti l'onorevole Diligenti che il disegno di legge sul riordinamento degli istituti di emissione venga discusso alla Camera: allora Egli potrà esporre le sue osservazioni alle quali il Ministero si farà un dovere di rispondere.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti.

**Diligenti.** Ringrazio anzitutto l'onorevole ministro della sua risposta. Ma gli devo far notare che egli non ha bene inteso il mio concetto quando io mi sono più specialmente rivolto a lui, o io mi sono male spiegato.

Non ho detto punto che il ministro non avesse fede nei progetti che ha presentato alla Camera. Sarebbe enorme. Volli soltanto esprimere la speranza che il ministro non prestasse fede a quegli empirici rimedi che gli vennero richiesti, e ai quali forse in parte ha consentito col disegno di legge che ha presentato, e che consistono nell'aumentare la circolazione.

Imperocchè, come ho già detto, credo che con la circolazione attuale, (senza però voler imporre limiti assoluti in una materia, che è suscettibile di ogni espansione) ma per quanto oggi ci si parla, se le banche attendono al loro vero ufficio, se i capitali delle banche non sono distratti dai loro legittimi impieghi, come purtroppo avviene, si possa più che sufficientemente soddisfare ai veri bisogni del paese.

Io credo insomma che cotesti bisogni che oggi si fanno valere siano artificiali più che reali. Aggiungo poi che per frenare gli abusi a cui ho accennato non posso rassegnarmi ad attendere che vada in vigore la nuova legge sulle banche, la quale purtroppo è stata aspettata lungamente e non si potrà discutere in questo scorcio di Sessione e forse nemmeno in novembre, perchè la Camera avrà allora da occuparsi di cose più urgenti di questa.

Il ministro può, secondo me, provvedere intanto con le facoltà che gli concede la legge attuale, e che sono abbastanza larghe per richiamare cotesti istituti al loro dovere, e per imporre la liquidazione di certe operazioni malsane, delle quali ha già troppo sofferto la pubblica economia.

Ripeto che quello che è stato fatto finora, specialmente per rinforzare le riserve metalliche, è troppo poco, ed è necessaria la più grande energia per parte dell'onorevole ministro di agricoltura e dell'onorevole ministro del tesoro, il quale, in questo ufficio, partecipa con lui di così grande responsabilità.

E mi permettano di por fine a queste mie modeste parole con una cifra che fa risaltare la immensa inferiorità nostra di fronte ad altri Stati, i quali pure hanno banche di emissione con privilegio, come le nostre.

La Banca tedesca dell'impero, secondo l'ultima situazione, ha una circolazione in biglietti di 936 milioni di marchi e un fondo metallico di 957 milioni. Queste due sole cifre mi pare dovrebbero bastare per avvertirci quanto sia grave la nostra condizione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Rubini, relatore.** Le osservazioni fatte dall'onorevole Diligenti si indirizzavano più che altro all'onorevole ministro di agricoltura, e tendevano a svolgere argomenti, che la Commissione crede siano estranei, per oggi, al compito suo.

Ma una parola dell'onorevole Diligenti mi pare che renda necessaria una risposta, anche da parte della Commissione, poichè per essa parrebbe quasi che l'onorevole Diligenti indirettamente censurasse l'opera nostra, addebitando a noi di non aver mostrato al Governo la necessità di fare applicare quell'ordine del giorno, col quale la Camera chiudeva due anni fa la discussione su questo medesimo argomento e che si riferisce agli abusi, che avvenivano da parte degli istituti di emissione. La Commissione non ha creduto (e fu detto in brevi parole nella relazione) di entrare in questo argomento, perchè il tempo non lo consentiva. D'altronde pare alla Commissione che non convenga ripetere alla Camera delle deliberazioni identiche, giacchè in questo modo verrebbero esse quasi a perdere di forza e di prestigio. La deliberazione fu presa allora dalla Camera, e spetta ora al ministro di farla osservare.

Prendo intanto l'occasione per comunicare alla Camera, e quindi anche all'onorevole Diligenti, una notizia che egli sentirà molto volentieri. L'onorevole Diligenti ha notato che malgrado che la situazione della circolazione sia, dall'anno scorso ad ora, nel suo complesso leggermente migliorata, tuttavia trovasi peggiorata la situazione parziale della circolazione abusiva, della circolazione eccedente il limite legale. Infatti al 31 maggio 1889, cioè alla fine del mese scorso, questa parte della circolazione presentava lire 78,564,186 in eccedenza sul limite legale, in confronto di quella della medesima epoca dell'anno scorso, di sole lire 71,860,014.

Ora dalla *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno rilevo che la situazione dell'eccedenza è molto migliorata. Vale a dire il limite legale al 10 del cor-

rente mese era superato soltanto di 56,590,000 lire. Per il che in una sola decade si avrebbe avuto un miglioramento di circa 22,000,000 di lire.

La Commissione fa voti che il miglioramento continui; e si affida nella solerzia del ministro affinché vegli a realizzare il voto comune e voglia tener presente e far osservare gli ordini del giorno, che precedentemente la Camera ha approvato su questo argomento.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, rileggo l'articolo unico.

“ *Articolo unico.* Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione è prorogato al 31 dicembre 1889, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2ª), 16 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª), e 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 1885, n. 3167 (serie 3ª). ”

(È approvato).

In principio della seduta pomeridiana si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

### Discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 235 e 269 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 (testo unico).

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge per modificazioni agli articoli 235 e 269 della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889 (testo unico).

L'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, accetta che la discussione si faccia sul disegno della Commissione?

**Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Accetto.

**Presidente.** Si dia lettura del disegno di legge.

**Quartieri, segretario, legge (Vedi Stampato numero 117-A).**

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

L'onorevole Rinaldi Antonio ha facoltà di parlare.

**Rinaldi Antonio.** Mi sono iscritto contro, non per osteggiare il disegno di legge, ma per manifestare un mio desiderio. Il lavoro di coordinamento suole essere sempre difficilissimo, ed io credo che non solo i 2 o 3 articoli indicati nel disegno dovrebbero essere modificati nella nuova legge comunale e provinciale, ma moltissimi altri.

Limitandomi ora a esaminare la proposta di legge, che abbiamo sott'occhio, prego l'onore-

vole ministro ed i colleghi della Commissione a voler togliere sull'articolo 1º un dubbio, anzi due dubbi.

In esso è detto che “ non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa: a) i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti: b) i consiglieri, ecc. ”

È detto poi nel secondo capoverso:

“ *Decadono di pieno diritto* dall'ufficio di membri elettivi della Giunta amministrativa le persone contemplate nelle lettere a, b, c, d, e del presente articolo, che in caso di elezione non avranno, fra 8 giorni dall'elezione medesima, rinunciato all'ufficio che li rende incompatibili. ”

Dunque il commissario elettivo della Giunta provinciale, nominato deputato (poichè la lettera a si riferisce precisamente ai deputati politici della provincia) decade dall'ufficio di membro della Giunta, se non rinunzia entro 8 giorni alla Deputazione politica.

Ora io domando; come si può conciliare questa disposizione con l'ultima parte dell'articolo, nella quale si legge, che i membri elettivi della Giunta non possono essere nominati deputati nella provincia, in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunciato al loro ufficio da sei mesi almeno?

A tenore di quest'ultimo comma, come vedete, il commissario elettivo non può aspirare alla deputazione politica, se non dopo sei mesi, mentre per l'altro precedente comma, può essere nominato deputato, salvo a rinunziarvi fra 8 giorni, se vuole conservare le funzioni di commissario elettivo.

Veda la Camera come si possa distrigare questa matassa così arruffata.

Io credo che basterebbe sopprimere il richiamo alla lettera a, dove si parla dei deputati al Parlamento nazionale; così soltanto la contraddizione sparirebbe.

Non basta: nello stesso comma che ho tolto ad esaminare si dice che cessano di far parte della Giunta amministrativa le persone contemplate nelle lettere b, c, d, e che non rinunzino entro 8 giorni alla carica di consiglieri provinciali, e di sindaci o a qualunque altro impiego cui fossero chiamate; talchè se un componente della Giunta provinciale amministrativa, è nominato ad uno di questi uffici, deve rinunziarvi fra 8 giorni, e in caso contrario decade dalla qualità di commissario elettivo.

Domando anche qui all'onorevole Commissione (perchè questo è un capoverso nuovo, da lei

ideato) se si possa conciliare questo principio con quello che si stabilisce nell'altro capoverso dello stesso articolo, cioè:

“ La elezione e la nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere *b, c, d, e* del presente articolo rimarrà annullata di pieno diritto, quando essi non rinunzino all'ufficio di commissari elettivi fra otto giorni dalla detta elezione o nomina. „

In questo caso, voi lo vedete, non si è più, nè l'uno nè l'altro. Non si ha più la qualità di commissario elettivo perchè fra 8 giorni non si è rinunziato alla nuova carica; non si ha questa perchè fra gli stessi improrogabili e fatali 8 giorni non si è rinunziato all'ufficio di commissario elettivo.

Io credo che anche questa seconda parte dell'articolo debba essere soppressa.

E poichè la Commissione parlamentare ha creduto all'articolo 2 di rimaneggiare l'articolo 214 della legge comunale e provinciale, io vorrei pregarla di vedere se non sia il caso di modificare anche i due ultimi capiversi del detto articolo 214, i quali sono in contraddizione precisa con l'attuale sistema di ordinamento comunale e provinciale. Ecco le parole di questi ultimi due capiversi:

“ Quando un consigliere comunale od un membro dell'amministrazione degli istituti di carità, di beneficenza e di culto esistente nella provincia sia contemporaneamente membro della *deputazione provinciale*, non potrà nè votare nè intervenire alle adunanze nelle quali si trattino affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene. „

Questo capoverso fu tolto di peso dall'articolo 184 della legge del 1865; il quale era molto logico, perchè la deputazione provinciale esercitava potestà tutoria sui comuni e sugli istituti di carità, e non era conveniente che i rappresentanti di codesti comuni o istituti prendessero parte a deliberazioni le quali servivano a tutelare gli enti da essi stessi rappresentati.

Ora, poichè la Deputazione provinciale non ha più la potestà tutoria sui comuni, essendo stata sostituita dalla Giunta provinciale amministrativa mi parrebbe che questo articolo dovesse essere modificato, nel senso di sostituirsi le parole *Giunta provinciale*, alle altre *Deputazione provinciale*. Nè in questo caso dovrebbe rimanere come detta l'ultimo capoverso, che esclude dalle votazioni chi

abbia avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della *Deputazione provinciale*. Anche qui si dovrebbe parlare piuttosto delle deliberazioni della *Giunta provinciale*.

Due parole in ultimo sulla regola che si legge all'articolo 3, cioè che il commissario straordinario debba aver facoltà di nominare coloro che sono chiamati a comporre la Commissione in cui non possono entrare, se non persone rivestite della qualità di consiglieri.

Altri, forse, combatteranno questa disposizione dal punto di vista politico; a me sia lecito esporre brevemente alcune considerazioni strettamente giuridiche, le quali, giova credere, non siano destituite di qualche pregio: perchè, se il sospetto politico può penetrare nella Commissione provinciale per gli appelli elettorali, esula completamente dai Comitati forestali, dai Consigli di leva, dai Consigli provinciali sanitari, dai Consigli provinciali scolastici, e così via dicendo.

Il concetto fondamentale della disposizione che ci pone innanzi l'onorevole ministro è che la qualità di consigliere costituisce, direi quasi, il titolo di investitura; la condizione *sine qua non*, perchè si possa entrare a far parte di quelle Commissioni, nelle quali è indispensabile la qualità di consigliere: perduta codesta qualità, viene meno la base dell'esercizio delle funzioni speciali, e si decade anche dalle altre Commissioni.

Ora io credo che questo principio sia esattissimo, allorchando si perda la qualità di consigliere, per ragioni proprie e personali; non già quando venga a mancare, per lo scioglimento del Consiglio di cui si fa parte.

Mi valgano all'uopo diversi esempi.

I ministri sono senatori o deputati. Lasciando stare i senatori, egli è certo che il titolo d'investitura, la condizione *sine qua non* per gli altri, è, almeno consuetudinariamente, la qualità di deputati.

Intanto si scioglie la Camera: noi rientriamo tutti nella sfera privata di semplici cittadini: il ministro cessa di esser deputato; eppure continua ad essere ministro. E ciò non solo per la considerazione politica che il Governo della cosa pubblica non può essere abbandonato, ma anche per una ragione strettamente giuridica; cioè che quando si è conseguito un ufficio, non si dee perdere così facilmente per fatti sopravvenuti.

Un'altro esempio ci è fornito dalla legge 3 giugno 1874 sui giurati; e io prego l'onorevole ministro e la Commissione di vedere come si possa conciliare questa disposizione con la nuova che ora si viene proponendo.

L'articolo 10 di quella legge stabilisce per la formazione degli elenchi dei giurati, che se il municipio è sciolto, oltre ai conciliatori e al delegato straordinario, sia chiamato un assessore della amministrazione cessata. Dunque la fiducia che meritò una volta l'assessore non la perde solo perchè non esiste più la rappresentanza elettiva.

L'articolo 12 soggiunge che nel caso stesso di scioglimento del municipio, la giunta mandamentale si compone del pretore, del delegato straordinario che rappresenta la Giunta comunale, e di tre assessori o consiglieri comunali dell'amministrazione disciolta.

Se poi volgiamo ad un altro ordine d'idee, noi vediamo che nelle società civili, le quali sono governate dal Codice civile, il socio amministratore, se pure è sciolta la società, deve continuare gli atti di amministrazione, urgenti e indilazionabili. Il mandatario, il cui mandato finisce per la morte del mandante, deve terminare l'affare che gli fu affidato, massime se dal ritardo potesse derivare danno o pericolo. In tutti i casi è affermato il principio che, data la fiducia ad una persona pubblica o privata, non viene meno quando pure siano mancate le condizioni primitive.

I Consigli comunali o provinciali si sciogliono (è l'articolo 268, se non erro, della legge comunale e provinciale che lo dice) o per motivi d'ordine pubblico o per ostinata violazione della legge. In questi casi manca la rappresentanza elettiva dell'ente comune o provincia; ma non devono certamente venir meno le altre funzioni le quali, giova ripeterlo, sono abbastanza giustificate dalla loro originaria fonte elettiva. Ed un validissimo argomento di analogia, il quale s'informa al principio della ininterrotta continuazione dei pubblici servizi, può essere fornito dall'articolo 231 del testo unico, per virtù del quale coloro che hanno ricevuta una nomina a tempo, rimangono in ufficio sino alla istallazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Perchè, domando io, la legge 13 marzo 1866 dispone che nei Consigli di sanità debbono essere due consiglieri provinciali? Perchè nei Consigli di leva, nei Comitati forestali, nei Consigli provinciali sanitari e scolastici e nelle Commissioni per gli appelli elettorali bisogna che entrino, in alcuni i consiglieri del Comune, e in altri della provincia? Perchè si vuole l'elemento locale, scelto non già dal Governo, ma dagli enti rappresentativi del luogo.

Io quindi, poichè non intendo osteggiare il disegno di legge, (e mi piace rinnovarne l'affermazione) ma desidero solo di vederlo migliorato,

per quanto è possibile, prego l'onorevole ministro e la Commissione di volere studiare se non sia il caso di far prevalere un concetto perfettamente opposto; quello cioè, che nonostante lo scioglimento del Consiglio provinciale o comunale, coloro che ebbero la nomina alle Commissioni continuassero, quantunque decaduti dalla carica, ad esercitare le funzioni che furono loro commesse, fino a che per nuove deliberazioni dei rinnovati Consigli comunali e provinciali, non si possano ad essi sostituire altre persone. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Crederei più conveniente che le osservazioni che si riferiscono direttamente agli articoli del disegno di legge fossero riservate alla discussione degli articoli.

Ora bisogna limitarsi alla discussione generale.

L'onorevole Bonasi è iscritto: intende parlare di argomenti che si riferiscono alla discussione generale ovvero riservarsi di fare le sue osservazioni sugli articoli?

**Bonasi.** Io ho presentato un emendamento all'articolo 3; parlerò quando verrà in discussione questo articolo.

**Presidente.** Va bene.

**Rizzo.** Io avrei da fare una raccomandazione, o meglio una osservazione di indole generale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Rizzo.** Io prendo a parlare ora nella discussione generale non tanto per esporre le mie convinzioni sui due articoli del progetto ora in discussione, quanto per richiamare l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio e ministro dell'interno sopra una questione che mi par degna del suo studio. Accenno alla condizione dei comuni capoluoghi di distretto del Veneto e del Mantovano di fronte all'articolo 123 della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889.

Come la Camera sa, quell'articolo dà diritto ai consigli comunali di eleggere il sindaco nei comuni capoluogo di provincia, di circondario od aventi oltre 10,000 abitanti.

L'articolo nella sua lettera è chiaro, ma l'interpretazione per quanto concerne i capoluoghi di distretto nel Veneto mi pare che possa essere o ristrettiva o più larga, cioè, più o meno favorevole ai diritti popolari.

Come il presidente del Consiglio e la Camera sanno, il distretto non è circondario, ma non è neppure quel mandamento il cui capoluogo fu escluso dal diritto di eleggere il sindaco.

Il presidente del Consiglio si rassegnò al voto del Senato che escludeva i capoluoghi di mandamento dall'elezione consigliere dei sindaci, e la Camera pure vi si è rassegnata.

Essendo i distretti qualche cosa di più dei mandamenti, ed avendo il Governo dal n. 3 dell'articolo 90 della legge comunale e provinciale facoltà di mutarli in circondari, io domando quale è la condizione dei comuni capoluoghi di distretto nel Veneto di fronte all'articolo 123 della legge comunale?

Il Governo, per considerazioni che io rispetto, non si è finora valso della facoltà accordata dal n. 3 dell'articolo 90, e non so se intenda procedere alla mutazione dei distretti in circondari. Nella seduta pel 20 marzo scorso l'onorevole presidente del Consiglio rispondendo all'interpellanza dei miei egregi amici Lucchini Giovanni e Vendramini dichiarò precisamente essere allo studio un progetto di legge per regolare tutta la circoscrizione territoriale del regno, e soggiunse che « allora il Parlamento potrà prendere una risoluzione definitiva ed in quanto alle prefetture, ed in quanto alle sotto-prefetture. »

Devesi dunque ritenere che quando, compiute le elezioni generali amministrative, i Consigli comunali saranno convocati, i distretti del Veneto continueranno a sussistere anche dato che non vi siano commissari, perchè i distretti sono sempre legalmente esistenti anche se il Governo non nomina i commissari distrettuali.

Io chiedo all'onorevole ministro non una risposta assoluta, giacchè, ripeto, la quistione mi pare piuttosto degna di studio che tale da potersi risolvere oggi con una dichiarazione, ma domando semplicemente una parola la quale dimostri nel Governo il proposito di esaminare la questione sulla quale ho richiamata la sua attenzione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** Il Parlamento diede autorità al potere esecutivo, con l'articolo 93 n. 3 della legge comunale e provinciale, di sopprimere i distretti veneti e di costituirvi i circondari. Da questa facoltà non deriva un diritto agli attuali distretti di esser convertiti in circondari. In effetto, lo studio da noi fatto sopra i luoghi, per la istituzione dei circondari nel Veneto e nel Mantovano, portano alla necessità di una nuova circoscrizione locale: quindi è che ne potrebbe venire per conseguenza, o l'abolizione totale del distretto, senza sostituzione di sotto-prefetture, o la costituzione di un numero di circondari inferiore a quello dei distretti.

Io non ho nulla da mutare alla risposta data all'onorevole Lucchini ed all'altro dei nostri colleghi...

**Rizzo.** L'onorevole Vendramini.

**Crispi, ministro dell'interno.** Il Governo ha preparato un disegno di legge su questo argomento, e l'avrebbe presentato, se il lavoro che ha già la Camera non fosse superiore a quello che materialmente potrà aver compiuto nel primo periodo della sessione legislativa, e in conseguenza portarne del nuovo non converrebbe. Nel disegno di legge preparato, che fu approvato dal Consiglio dei ministri, il concetto è questo:

Noi intendiamo ridurre le prefetture ad un numero minore dell'attuale. Potrebbe avvenire nel Veneto che qualche prefettura si dovesse sopprimere, e che forse in qualche luogo sotto-prefetture non ci dovessero essere.

E questo, per quanto riguarda le future circoscrizioni.

Andiamo ora al concetto della legge, cioè a quello che l'articolo 123 del testo unico della legge comunale e provinciale stabilisce.

La Camera ricorderà come qui ed in Senato io sia stato restio alla elettività dei sindaci, e precisamente al modo stabilito nell'articolo 123, e come, *pro bono pacis*, io, qui ed in Senato, abbia dovuto accettare l'articolo come ora è.

Questo articolo è restrittivo e non si può estenderlo al di là di quello che letteralmente, e direi anche nel suo spirito, vuol dire.

Se avverrà che, nel Veneto, sotto-prefetture, cioè circondari, si debbano costituire, allora l'articolo potrà essere applicato a quei luoghi che diverranno sede di sotto-prefettura; ma non si può dare oggi ai distretti che non sono nè capoluoghi di sotto-prefetture nè capoluoghi di mandamento, i diritti che dà l'articolo 123. Comunque sia, non voglio togliere all'onorevole preopinante ogni speranza. È un argomento per lo meno da studiare; ma ad un dipresso le idee mie sono quelle che ho manifestate.

**Borgatta.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Borgatta.** Voglio dichiarare all'onorevole Rinaldi che risponderò, per guadagnare tempo, alle sue osservazioni quando si discuteranno gli articoli.

**Presidente.** Va bene. Non essendo fatte più osservazioni d'ordine generale, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. L'articolo 11 del testo unico della legge comunale e provinciale è così modificato:

« Non possono essere membri elettivi della giunta provinciale amministrativa;



a) i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;

b) i consiglieri provinciali della provincia;

c) i sindaci dei comuni della provincia;

d) gl'impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;

e) gl'impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle opere pie;

f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 ed 8, della legge 8 giugno 1874, n. 1938.

« Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri elettivi della Giunta amministrativa le persone contemplate nelle lettere *a, b, c, d, e* del presente articolo, che in caso di elezione non avranno fra 8 giorni dall'elezione medesima, rinunciato all'ufficio che li rende incompatibili.

« La elezione e la nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere *b, c, d, e* del presente articolo rimarrà annullata di pieno diritto, quando essi non rinunziano all'ufficio di commissari elettivi fra otto giorni dalla detta elezione o nomina.

« I membri elettivi della giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella provincia in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunciato alle funzioni stesse da sei mesi almeno. »

A questo articolo non sono presentati altri emendamenti, che quello degli onorevoli Giovanelli e Bobbio, che è il seguente:

« I sottoscritti propongono la soppressione dell'ultimo capoverso.

« Propongono inoltre la soppressione della seconda parte dell'articolo 235 della legge comunale e provinciale così concepito:

« Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi, se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi. »

Gli onorevoli Giovanelli e Bobbio propongono dunque la soppressione dell'ultimo capoverso del presente articolo modificato, più la soppressione della seconda parte dell'articolo 235 della legge comunale e provinciale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanelli.

**Giovanelli.** Dirò le ragioni, che hanno spinto il collega Bobbio e me a presentare l'emendamento all'articolo primo della Commissione.

L'onorevole presidente del Consiglio, ministro

dell'interno, ha proposto nell'articolo primo del suo disegno di legge di estendere ai membri della Giunta provinciale amministrativa la incompatibilità che la legge comunale e provinciale sancisce nell'articolo 235 per i deputati provinciali.

La nostra Commissione ha accettato la proposta del Governo e vi ha fatto un'aggiunta. Ha cioè stabilito, che, come per i membri delle deputazioni è incompatibile l'ufficio di deputato politico, qualora non abbiano rinunciato sei mesi prima della elezione alla carica di deputato provinciale, così anche i membri della Giunta provinciale amministrativa non possano aspirare alla Deputazione politica, se sei mesi prima non hanno rinunciato alla carica.

Parve a noi che questa condizione che viene aggiunta dalla Commissione accresca il carattere odioso, dirò, della esclusione per coloro che hanno accettato od accetteranno di far parte della Deputazione provinciale o della Giunta amministrativa; parve a noi quindi di poter profittare di questa occasione onde chiedere col rigetto della aggiunta proposta dalla Commissione anche la soppressione della seconda parte dell'articolo 235 della legge comunale e provinciale. In sostanza chiediamo che piaccia al Parlamento di abrogare l'articolo 235 della legge comunale e provinciale in quella parte in cui si stabilisce quel termine di sei mesi, come anche che piaccia al Parlamento di rifiutare il suo appoggio alla proposta della Commissione di estendere quel termine di sei mesi ai membri della Giunta amministrativa. Io potrei fare ai miei colleghi della Commissione un'interrogazione su cosa di natura transitoria ed è questa: i membri della Giunta amministrativa attuale, contro i quali non era comminata questa incompatibilità, i quali poi non potevano certamente prevedere che sarebbe stata sancita e che tanto meno potevano prevedere l'altra clausola di dover rinunciare al loro mandato di membri della Giunta amministrativa saranno essi colpiti dalla nuova prescrizione qualora si verifichi nel semestre lo scioglimento della Camera?

Ma dico, questa interrogazione io la muovevo soltanto per abbondare, poichè nutro fiducia che la Camera adotterà l'emendamento proposto.

Infatti le prime armi noi le abbiamo fatte nei Consigli comunali, nei Consigli provinciali, nelle Deputazioni provinciali, ed ora altri le fanno nelle Giunte amministrative. Veniamo tutti, lo si può dire, dalla carriera amministrativa.

Io non credo che sia un male, fare questa pratica

percorrendo tutti i gradi dell'amministrazione e venire alla Camera con un corredo di cognizioni amministrative. Perchè volete voi escludere costoro dall'aspirare, come abbiamo aspirato noi con felice successo, ad essere deputati al Parlamento?

In terzo luogo io capirei la proposta della Commissione, capirei cioè la modificazione dell'ultima parte dell'articolo 235 della legge comunale e provinciale se le Legislature compissero il loro termine naturale di 5 anni. Ma basta vedere il *Manuale dei Deputati e Senatori* per convincersi che le Legislature non giungono mai al termine di 5 anni; sono sempre sciolte prima della scadenza dei cinque anni. Ora voi ponete nella condizione di non poter aspirare alla carica di deputato politico tutti coloro che fanno parte della Deputazione provinciale e della Giunta amministrativa, approvando questa disposizione che la nostra Commissione ci ha proposto, a meno che supponiate che costoro possano profetizzare la data dello scioglimento od a meno che li vogliate allontanare dalla carriera amministrativa elettiva per sempre e per proposito.

In ultimo luogo è vero, ed è questa una verità da tutti riconosciuta, che l'elezione per scrutinio di lista favorisce la rielezione dei deputati che scadono di carica. Se a questa considerazione, che sta a favore dei deputati che sono in carica e che osteggia l'introduzione di elementi nuovi nel Parlamento, voi aggiungete ancora una incompatibilità che esclude dal potere aspirare alla deputazione politica 700 e più cittadini (che tanti sono nel regno i membri delle Deputazioni provinciali e delle Giunte amministrative e che certamente non sono fra gli ultimi), evidentemente si viene a generare il sospetto che queste disposizioni della legge siano state introdotte a fine di perpetuare in coloro che ora ne sono investiti l'ufficio di deputato al Parlamento.

Ed infine mi rivolgo al Governo e dico: facilmente occorre nella vita parlamentare che il Governo del Re sia obbligato a chiamare giudice fra sè e la Camera il paese, sciogliendo la Camera. Ed in questo caso, se non potranno aspirare ad essere deputati politici coloro che sono membri della Giunta amministrativa oppure della Deputazione provinciale, che certamente, ripeto, non sono gli ultimi fra i cittadini della provincia, io dico noi facciamo sì che ritornino alla Camera, tutti coloro che furono mandati alle loro case, in seguito allo scioglimento della Camera medesima.

Si dice inoltre; ma in fin dei conti è facile a colui che è membro della Deputazione provinciale o di una Giunta amministrativa, di accaparrarsi dei voti per mezzo del suo ufficio,

Se ciò è vero sarà quello che è avvenuto anche per noi: solamente le nostre benemerienze verso il paese, si sono acquistate accettando gratuitamente le cariche amministrative, e poi con l'attendere con lo zelo voluto ai lavori della carica. Ed io dico: queste benemerienze, acquistate in buona maniera, acquistate col rendere dei servigi al paese, credo che debbano essere un titolo e non un ostacolo a far conseguire le funzioni di deputato al Parlamento.

Io non mi occupo del senso cattivo della parola, cioè, che possa avvenire che qualche membro di una Deputazione provinciale, o di una Giunta amministrativa, possa avvantaggiarsi indebitamente di questa qualità per accaparrarsi dei voti.

**Fili-Astolfone.** L'esperienza di tutti i giorni lo dimostra.

**Giovanelli.** Io ho maggior fede nelle nostre popolazioni: potrà essere un caso speciale, ma non una regola generale; altrimenti bisognerebbe dire che il popolo italiano è composto di corruttori e di corrotti.

Io quindi raccomando alla Camera l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Giudice.

**Del Giudice.** A me pare che perduri l'equivoco contro il quale desideravamo appunto che la legge, con queste due modificazioni, provvedesse.

Noi credevamo che la qualità di consigliere provinciale non dovesse essere semplicemente incompatibile con quella di membro della Giunta provinciale, ma che la legge sancisse la ineleggibilità. Però in pratica si è visto che parecchi Consigli provinciali hanno nominato la Giunta amministrativa fra i componenti del Consiglio stesso.

Ora, siccome a questo proposito non siamo di accordo, perchè le opinioni sono diverse, e taluni sono per la ineleggibilità e taluni altri soltanto per la incompatibilità; io desidererei che tanto la Commissione quanto l'onorevole ministro dell'interno chiarissero bene questo concetto, anche perchè, se occorrerà una disposizione legislativa, si potrà profittare di questa occasione per dire chiaramente che non possa essere eletto membro della Giunta amministrativa chi è membro del Consiglio provinciale, che fa l'elezione. A questo proposito quindi desidererei di essere illuminato. E giacchè ho facoltà di parlare, intendo richiamare l'attenzione del ministro dell'interno su di un altro inconveniente, che a me risulta verificarsi in alcune prefetture del regno.

Il concetto della legge (e sorge dalla discussione in seguito della quale fu approvata) è evidentemente che nella Giunta amministrativa debba avere la preponderanza l'elemento elettivo.

Ecco le ragioni per le quali fu composta come dall'articolo 10 della legge è determinato. Nell'articolo 20 del regolamento per l'applicazione di questa legge, è detto che " per la validità delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa, si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. "

E questo è naturale, perchè in tutte le Commissioni deve esser presente la maggioranza dei membri, perchè le deliberazioni siano valide.

Ma evidentemente se ci sono due membri aggiunti, essi debbono sostituire gli effettivi quando questi manchino. Ora c'è qualche prefetto il quale ha interpretato la legge in questo senso, di non essere obbligato mai ad invitare i membri aggiunti quando ha la maggioranza dei membri presenti.

Ora se convocata la Giunta amministrativa uno dei membri effettivi non sia presente, è evidente che non manca la maggioranza dei componenti la Giunta. Ma quando uno dei membri effettivi è infermo, o in congedo regolare, allora è dovere del prefetto invitare il supplente che lo sostituisca. Non facendo questo succederebbe che mentre la legge ha voluto che sia in maggioranza l'elemento elettivo, in questo caso il prefetto ed i suoi due consiglieri, sarebbero in maggioranza.

Non so se l'onorevole ministro sia informato di ciò. Certo si è che questo succede, e potrei anche privatamente dirgli il nome di un prefetto il quale ha dichiarato che non inviterà mai i membri aggiunti, perchè il regolamento gli dà il diritto di deliberare con la maggioranza dei membri presenti; tanto che i membri aggiunti sono disposti a dimettersi.

Ora siccome in genere nelle provincie i membri aggiunti si nominano tra coloro che risiedono nel capoluogo della provincia, precisamente per supplire quando sono assenti i membri effettivi che risiedono in altri comuni, io desidererei che l'onorevole ministro dichiarasse ai prefetti, che essi non hanno facoltà di alterare lo spirito, anzi la lettera della legge, e che nella Giunta amministrativa deve sempre prevalere l'elemento elettivo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

**Lazzaro.** (Della Commissione). La Commissione, dopo avere ben pensato, ha introdotto nell'articolo 1º, che ha presentato alla Camera,

questo paragrafo ultimo contro del quale ha parlato l'onorevole Giovanelli.

I sistemi o seguirli come sono, o abbandonarli. Noi, disgraziatamente, e dico questo per mia opinione personale, siamo entrati sin dal 1882 nel *mare magnum* delle incompatibilità amministrative.

Non sono partigiano di un sistema di incompatibilità amministrative e se vogliamo riformare radicalmente su questo punto la nostra legislazione ne sarò lieto.

Ma oggi noi non siamo chiamati a discutere di ciò: noi siamo chiamati a correggere qualche inesattezza, a colmare qualche lacuna che si è notata nell'applicazione della legge comunale e provinciale.

Una delle ragioni per le quali nella legge del 1882 sulle incompatibilità amministrative, fu stabilita quella tra deputato politico o deputato provinciale, era questa: che si credeva che il deputato provinciale potesse servirsi della sua posizione amministrativa per prepararsi la candidatura politica. Ora, non è corretto, non è giusto che l'amministrazione serva alla politica. Si stabilì quindi quella incompatibilità.

Però, *inventa lege, inventa fraude*. Che cosa si è visto? Si è visto che il deputato provinciale, certamente non dappertutto, ma in parecchie località, si preparava, coll'esercizio delle facoltà che gli venivano dall'ufficio, la candidatura politica, e si dimetteva all'ultima ora, poco prima che si pubblicasse il decreto che convocava i collegi per procedere alle elezioni generali.

Questa incompatibilità, che la legge voleva seria, diventava un'incompatibilità illusoria.

Se la legge del 1882 stabilì quest'incompatibilità tra il deputato provinciale ed il deputato al Parlamento, senza stabilire ancora certi termini, a cui ha pensato la Commissione attuale, quella legge però eccedeva, in quanto escludeva da tutte le deputazioni provinciali tutti i membri del Parlamento. Questo era un eccesso, e la nuova legge comunale e provinciale ha perfettamente rimediato a ciò. Ha dichiarato incompatibili nella Giunta amministrativa solo i deputati politici della provincia.

Quanto poi all'aggiunta della Commissione, mi sensi l'onorevole Giovanelli, se volete che questa incompatibilità sia seria, se volete che l'amministrazione non serva ad una candidatura politica e quindi non ponga il membro della Giunta in condizioni molto favorevoli di fronte al deputato politico, il quale non ha i mezzi che ha il deputato provinciale... (Interruzione)

Non li ha, perchè il membro della Giunta amministrativa ha la tutela delle Opere pie e dei comuni, e bisogna essere ingenui per non sapere quante volte si è esercitato quest'ufficio a scopo tutto personale. Ecco perchè, per evitare che l'amministrazione serva alla politica, e si eluda la legge, la Commissione ha stabilito che possa essere eleggibile a deputato al Parlamento solo chi 6 mesi prima si sia dimesso da membro della Giunta. Voi con quest'articolo rendete un fatto quello, che deve essere un desiderio di tutti; separate per quanto è possibile l'amministrazione dalla politica, sicchè quella non sia strumento di questa.

Per queste ragioni credo che la Commissione debba mantenere le sue proposte.

**Borgatta, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Borgatta ha facoltà di parlare.

**Borgatta, relatore.** All'onorevole Rinaldi è parso di trovare una contraddizione fra il capoverso secondo e il terzo del nuovo articolo proposto dalla Commissione.

Mi consenta di dirgli che non ci è affatto, imperocchè nel secondo capoverso si contempla il caso in cui deputati al Parlamento, consiglieri provinciali e sindaci, siano eletti a membri della Giunta amministrativa; ed in questo caso si stabilisce che essi entro 8 giorni debbono optare fra i due uffici.

Il capoverso che segue contempla il caso in cui membri della Giunta amministrativa siano eletti o nominati consiglieri provinciali, o sindaci o ad uno degli impieghi di cui alle lettere *d e*, e si stabilisce che anche essi debbano entro 8 giorni fare l'opzione: in quanto al caso poi dell'elezione di un commissario elettivo della Giunta a deputato al Parlamento, provvede l'ultimo capoverso del nuovo articolo proposto dalla Commissione.

Sicchè, onorevole Rinaldi, vede bene che non c'è affatto contraddizione.

**Rinaldi.** Chiedo di parlare.

**Borgatta, relatore.** Ora vengo agli emendamenti degli amici miei gli onorevoli Giovanelli e Bobbio. Prego anzitutto l'onorevole Giovanelli a ritenere che non è la Commissione che abbia proposta questa prescrizione, che cioè anche i membri della Giunta amministrativa debbano aver cessato da sei mesi dalle loro funzioni, prima di essere eletti deputati; la Commissione non ha fatto che accogliere il concetto del Governo che era formulato nel suo articolo 1, soltanto vi ha dato un'altra forma: invece di modificare l'ar-

ticolo 235, ha modificato l'articolo 11 del testo unico.

Ma la Commissione si è trovata perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro dell'interno nell'accogliere cotesto provvedimento; imperocchè dal momento che con la nuova legge comunale e provinciale noi abbiamo tenuta ferma l'incompatibilità dell'ufficio di deputato provinciale con la qualità di deputato al Parlamento e abbiamo stabilito che il deputato provinciale per essere eletto deputato al Parlamento debba aver cessato dall'ufficio di deputato provinciale almeno da sei mesi, *a fortiori* questa prescrizione si doveva estendere ai membri della Giunta amministrativa, alla quale ora abbiamo affidato l'esercizio di quell'autorità tutoria, che prima era devoluta alle deputazioni provinciali, e che fu la prima cagione che questa incompatibilità si stabilisse con la legge del 5 luglio 1882.

Il mio amico Giovanelli si è poi preoccupato della condizione in cui si troveranno i membri della Giunta amministrativa che ultimamente sono stati eletti a far parte di quel corpo.

Ebbene, la preoccupazione che egli manifesta, mi pare sia la più chiara giustificazione della proposta che ha fatto il Governo. Che cosa è avvenuto, in principio del mese di aprile, quando i Consigli provinciali sono stati chiamati a designare i membri elettivi della Giunta amministrativa? Lo sappiamo tutti: i membri più influenti delle Deputazioni provinciali si sono dimessi da quelle funzioni per trasmigrare nelle Giunte amministrative: soprattutto perchè, in quel tempo (parecchi, sembra), hanno considerato che c'era l'articolo 235, secondo il quale bastava che, se eletti deputati al Parlamento, negli 8 giorni si dimettessero. Giusta la legge sulle incompatibilità amministrative, del 1882, bisognava almeno, come già osservò egregiamente l'onorevole Lazzaro, bisognava almeno che, alla vigilia delle elezioni, i candidati politici dessero le dimissioni da deputato provinciale; invece, con la legge attuale, i membri elettivi della Giunta amministrativa non hanno neppure da mettere in forse la loro carica.

Se la elezione va bene e li porti in Parlamento, allora, secondo la legge attuale, possono far la opzione entro gli otto giorni, altrimenti, senza scomodarsi, continuano tranquillamente nel loro ufficio.

Io sono contrario, quanto altri mai, allo estendere eccessivamente le incompatibilità: perchè volendole estender troppo, si va incontro ad altri inconvenienti. E con questo intendo rispondere

anche al mio amico l'onorevole Del Giudice il quale vorrebbe rendere i consiglieri provinciali assolutamente ineleggibili a membri della Giunta amministrativa. Credo che con la proposta dell'onorevole Del Giudice si andrebbe troppo oltre: la questione fu sollevata, quando si discusse la riforma della legge comunale e provinciale; ma non fu risolta favorevolmente alle idee dell'onorevole Del Giudice.

Queste sono le considerazioni che hanno indotto la Commissione a proporvi la nuova formula dell'articolo 11, e confido che la Camera vorrà accoglierlo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi Antonio.

**Rinaldi Antonio.** Io veramente ho dovuto cader dalle nuvole, quando l'onorevole Borgatta ha detto che sono in equivoco avendo egli affermato, che il secondo capoverso dell'articolo determina le condizioni di eleggibilità a componente della Giunta amministrativa. Ma basta leggere questo travagliato capoverso, per convincersi tosto del contrario: " *Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri effettivi della Giunta* „ Ora si decade dai diritti e dalle qualità che si posseggono, non già dalle nomine a cui semplicemente si aspira! Quindi non è possibile intendere questa disposizione, se non quando effettivamente uno si trovi nell'esercizio della carica di componente elettivo della Giunta amministrativa.

Ma se si volesse surrogare un concetto perfettamente diverso a quello che sorge manifesto dal senso letterale delle parole, io non sarei alieno dall'accettare l'opinione dell'onorevole Borgatta; a condizione però che non si lasciasse l'articolo così come è, e si dicesse invece:

" *Non possono essere eletti all'ufficio di membri della Giunta amministrativa, ecc., perchè, ripeto, comminare la decadenza di pieno diritto da una qualità, senza presupporre l'esistenza di questa qualità, mi pare addirittura una contraddizione.*

**Lucchini Giovanni.** (*Presidente della Commissione*). Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Lucchini Giovanni.** (*Presidente della Commissione*). A me pare che le osservazioni dell'onorevole collega Rinaldi Antonio siano ancora dipendenti da un equivoco.

L'articolo come l'ha rifatto in parte la Commissione (perchè del resto il capoverso in questione già esisteva nell'articolo 11 della legge comunale e provinciale) contempla due ipotesi di-

stinte: l'ipotesi di coloro i quali sono membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, e sono poi eletti ad uffici incompatibili per questa legge; e l'ipotesi di coloro che hanno uffici che questa legge dichiara incompatibili, e che vengono eletti membri della Giunta provinciale amministrativa.

Bisognava contemplare tutte e due queste ipotesi, perchè sia per il testo unico della legge, articolo 11, sia per la nuova legge, che ora discutiamo, secondo il testo proposto dal Ministero, poteva sorgere un qualche dubbio, che noi abbiamo voluto eliminare appunto ponendo ben distinte le due ipotesi. L'una ipotesi è quando non si è membri della Giunta provinciale amministrativa ma si è eletti a tale ufficio, coprendo una delle cariche specificate ai numeri *a, b, c, d, e, f...*

**Rinaldi Antonio.** Le mie osservazioni si riferiscono appunto alla lettera *a...*

**Lucchini Giovanni.** (*Presidente della Commissione*). Permetta, di questo parlerò poi. S' intende che in quel caso non si tratta più d'incompatibilità ma di ineleggibilità; ecco dove sta l'equivoco dell'onorevole Rinaldi. Dunque per questa ipotesi abbiamo detto: se un deputato, un consigliere provinciale, un sindaco di un comune della provincia, ecc. è eletto membro della Giunta amministrativa, ne decade...

**Rinaldi Antonio.** Da che decade?

**Lucchini Giovanni.** (*Presidente della Commissione*). Da questa elezione;... decade se fra ottoggiorni dalla elezione medesima non avrà rinunciato all'ufficio che lo rende incompatibile. Questa è una delle ipotesi; vi è poi l'ipotesi inversa che io per brevità non faccio perchè l'onorevole Rinaldi Antonio ha mente troppo acuta per non comprenderla subito da sè, e cioè: quando un membro della Giunta amministrativa viene eletto ad un ufficio, ecc. Ma veniamo all'ultima parte.

Secondo l'onorevole Rinaldi Antonio potrebbe darsi il caso, se ho bene afferrato il suo concetto, (perchè questa è una materia assai delicata ed il cadere in equivoco può esser facile tanto per chi espone le proprie idee quanto per chi raccoglie quelle degli altri) potrebbe darsi il caso nel quale qualcuno rimanga senza l'ufficio che copriva prima e senza avere ancora ricevuto l'altro a cui lo si vuol nominare.

È questo il suo pensiero?

**Rinaldi Antonio.** Sì

**Lucchini Giovanni.** (*Presidente della Commissione*). Va bene: ora, secondo me, questo non può avvenire perchè l'ultima parte non con-

templa più un caso di incompatibilità, ma un caso di vera ineleggibilità. Il membro della Giunta amministrativa, il quale non è dimissionario da sei mesi, non è eleggibile a deputato al Parlamento.

Ora, se non è eleggibile non può esser compreso in una di quelle categorie che hanno 8 giorni per optare.

Viceversa il deputato può esser nominato membro della Giunta amministrativa, perchè noi non vogliamo affatto escluderlo! Oh! questa sarebbe buona: perchè uno è deputato al Parlamento non dovrebbe poter esser nominato membro della Giunta amministrativa! Basta che dia la sua dimissione entro gli 8 giorni.

Veda dunque il collega Rinaldi di considerare un po' attentamente questo congegno che è abbastanza delicato, consideri bene quello che io ho detto e vedrà che la Commissione può avere la coscienza di aver risolti tutti i casi possibili con equità e con logica. (*Bravo!*)

**Presidente.** La Commissione adunque non accetta nessuno dei due emendamenti dell'onorevole Giovanelli?

**Borgatta, relatore.** No!

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** La Camera ricorderà certamente come nacque la legge del 30 dicembre 1888.

Il Governo allora aveva proposto di dare ai Consigli di prefettura la potestà tutoria, e però nel suo articolo 80, nel quale si parlava delle incompatibilità, non si accennò ai membri della Giunta amministrativa.

La Giunta amministrativa fu voluta dalla Commissione, e la Commissione anch'essa non pensò che all'articolo 80 bisognava portare un'aggiunta.

**Lazzaro.** Non ci pensò nessuno.

**Crispi, ministro dell'interno.** Dovevate pensarci voi pei primi; ma lasciamo andare.

Secondo il sistema del Ministero, i Consigli di prefettura avrebbero dovuto esercitare la tutela sui vari enti morali, ed a questo aveva limitato il suo compito.

La Giunta parlamentare introdusse la Giunta amministrativa, ma non pensò, giova ripeterlo, a completare l'articolo 80; il Ministero poteva benissimo farlo, non dico di no, ma potè non occuparsene, perchè esso era in un altro ordine di idee che credo fosse il più logico, come il tempo dimostrerà; per ora, siamo in un periodo di esperimento, e vedremo come riuscirà nella pratica la nuova legge comunale e provinciale.

Nel fatto, quando la legge cominciò a funzionare ci siamo accorti di questa lacuna. La deputazione provinciale, che non ha più le molteplici funzioni che aveva altra volta, e che per queste funzioni era allora onnipotente, resta pei suoi membri soggetta a tutte quelle condizioni di incompatibilità che l'articolo 80 stabilisce, ed i membri elettivi della Giunta amministrativa, che hanno funzioni svariatissime ed assai più importanti non sono colpiti dalla stessa disposizione; quindi, la necessità della legge attuale.

La Commissione entrò nel concetto del Governo; e senza nulla mutare all'idea del medesimo, volle completare l'articolo 11 della legge comunale, testo unico, aggiungendovi i due ultimi paragrafi.

L'articolo 11 però, nella sua forma primitiva, è quello che è; quindi le osservazioni del deputato Del Giudice non mi sembrano opportune; imperocchè, se nell'articolo 11 c'è l'ineleggibilità, c'è; se non c'è, è inutile parlarne.

Andiamo ai due nuovi paragrafi dell'articolo 11, introdotti dalla Commissione.

In questi due paragrafi non si fa se non formulare per i membri elettivi della Giunta amministrativa il concetto dell'articolo 80; cioè a dire si stabiliscono per i membri medesimi gli stessi casi di incompatibilità. Stabiliti che sieno, non bisogna andare indietro; e quindi è che, d'accordo con la Giunta, non posso accettare l'emendamento degli onorevoli Giovanelli e Bobbio. Ed in questo aveva ragione l'onorevole Lazzaro; se ammettete l'incompatibilità, dovete ammetterla con tutte le sue conseguenze; altrimenti, è inutile che vi sia.

L'onorevole deputato Antonio Rinaldi desidererebbe che, nonostante lo scioglimento dei Consigli provinciali, si dichiarasse che i membri eletti alle varie Commissioni, delle quali è inutile indicare qui il numero, rimanessero in ufficio, finchè non fossero sostituiti dai nuovi eletti. Perchè un Consiglio provinciale sia sciolto, occorre che vi sieno motivi gravi, e che i membri del Consiglio sciolto male esercitino le funzioni alle quali erano stati destinati. Quindi è che, per il vizio della loro origine, cioè per le ragioni per le quali furono dimessi dall'ufficio che esercitavano, debbono decadere da tutte le funzioni alle quali per quell'ufficio erano stati chiamati. La ragione viene poi anche da un altro concetto giuridico.

I consiglieri provinciali, chiamati alle varie Commissioni, lo sono per il fatto che sono consiglieri provinciali; è una specie di mandato che essi ricevono *ex lege*. Ora, quando la ragione giuridica è venuta meno, viene meno qualunque at-

tribuzione che sia stata loro affidata. Noi però su questo punto abbiamo voluto consultare il Consiglio di Stato, il quale, con due deliberazioni, ha deciso che i consiglieri provinciali di diritto decadono da tutte le funzioni che furono loro attribuite in conseguenza dell'ufficio che avevano ricevuto dagli elettori.

Solamente non siamo stati d'accordo col Consiglio di Stato sul modo con cui essi debbono essere sostituiti. Io era d'avviso, e lo sono ancora, che per ragioni analoghe le elezioni potevano essere fatte dalla Commissioni straordinarie, in caso che i Consigli provinciali fossero sciolti; e partivo da quel principio generalissimo di diritto che non deve mai suppersi che il legislatore non abbia previsto tutti i casi; concetto giuridico stabilito nell'articolo 3 delle disposizioni generali del Codice civile, in virtù del quale è prescritto, che, quando manca una precisa disposizione di legge, si provvede giusta le disposizioni le quali regolano i casi simili e le materie analoghe.

Il Consiglio di Stato non accettò la mia teoria, e disse che bisognava rivolgersi al Parlamento. Ecco la ragione per cui ci siamo rivolti a voi.

Così esposte le ragioni della legge, è inutile che io ulteriormente me ne occupi, imperocchè i vari oratori, membri della Giunta, hanno detto quanto era necessario.

Andiamo ad un'ultima domanda dell'onorevole Del Giudice.

I prefetti fanno male, se, mancando il numero legale voluto dalla legge per la costituzione delle Giunte provinciali amministrative, non chiamino i supplenti: parlo del numero dei membri secondo il quale è costituita la Giunta.

*Una voce.* I 7.

**Crispi**, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. I 7 sono precisamente quelli che costituiscono il numero onde è composta la Giunta.

I prefetti mi chiesero se contemporaneamente, essendo presenti i 7 membri, cioè i 4 elettivi e i 3 di nomina governativa, dovessero intervenire i supplenti.

Io dissi: no; i supplenti non debbono mai intervenire in casi simili. Essi presero la mia risposta nel senso il più restrittivo, e non li chiamano mai.

Questo è un errore.

La legge vuole che quel magistrato debba essere composto di 7 individui.

Provvederò quindi perchè l'inconveniente non si verifichi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Giudice.

**Del Giudice.** Prima di tutto ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni, che ha fatto, e che sono tali, quali io aveva preveduto. Quanto poi all'altra mia domanda se io ho bene inteso il suo pensiero, pare che egli sia d'accordo con me ed abbia voluto parlare non di incompatibilità, ma di ineleggibilità dei consiglieri provinciali all'ufficio di membro della Giunta amministrativa.

L'onorevole ministro ha detto: che l'articolo 11 è quello che è. Ma la questione è soltanto di vedere come sia stato in pratica applicato, e quale interpretazione gli sia data nel capoverso dell'articolo di questa legge, il quale dice:

“ Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri elettivi della Giunta amministrativa le persone contemplate nelle lettere *a, b, c, d, e* del presente articolo, che in caso di elezioni non avranno fra 8 giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili. ”

Evidentemente qui si tratta d'incompatibilità.

Ora se l'onorevole ministro, come io credo, ritiene che questo non sia lo spirito della legge, mi pare che potrebbe facilmente ovviarsi a questo inconveniente, cancellando nell'ultimo capoverso dell'articolo 1 la lettera B. Allora l'articolo resterebbe così concepito:

“ Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa:

- a)* i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;
- b)* i consiglieri provinciali della provincia;
- c)* i sindaci dei comuni della provincia;
- d)* gl'impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;
- e)* gl'impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle opere pie. ”

E siccome nell'ultimo capoverso non si farebbe più menzione della lettera *b*, cioè dei consiglieri provinciali; questi verrebbero ad essere dichiarati ineleggibili all'ufficio di membri della Giunta amministrativa.

**Borgatta**, relatore. Il concetto della Commissione è che non si tratta in questo caso di ineleggibilità dei consiglieri ma di semplice incompatibilità.

**Presidente.** C'è incompatibilità, non ineleggibilità.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi.

**Rinaldi.** Se l'onorevole ministro consente io avrei concordato con la Commissione parlamentare un



emendamento al capoverso che comincia con le parole: "Decadono di pieno diritto ecc.," le quali potrebbero essere mutate in queste altre: "Rimangono..."

**Presidente.** Permetta, onorevole Rinaldi, se la Commissione fa proprio l'emendamento sta bene; altrimenti deve essere sottoscritto da dieci deputati.

**Borgatta, relatore.** La proposta dell'onorevole Rinaldi non è che di forma; quindi, per cortesia verso di lui, la Commissione fa suo l'emendamento il quale consiste in questo:

Al secondo capoverso dove si dice: "Decadono di pieno diritto," si direbbe: "Rimangono annullate di pieno diritto le elezioni a membri..."

**Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Non tocchiamo la legge: altrimenti andremo al di là di quello che ci siamo proposti. Lasciamo la legge qual'è!

**Presidente.** Se la Commissione lo propone sta bene...

**Lucchini Giovanni. (Presidente della Commissione).** La Commissione non lo propone. C'era qualcuno dei componenti la Commissione che lo accettava, e forse anche la Commissione l'avrebbe accettato; perchè proprio è una modificazione poco importante. È questione di mutare una parola e nulla più.

**Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Lasciamo la legge com'è!

**Lucchini Giovanni. (Presidente della Commissione).** Quindi per compiacenza si poteva accettare, ma poichè il ministro ci chiede di non modificare la nostra primitiva proposta senza una ragione sufficiente e soddisfacente, la Commissione non intende di far suo questo emendamento.

**Presidente.** La Commissione non fa suo l'emendamento dell'onorevole Rinaldi, che non essendo sottoscritto da dieci deputati non può esser posto a partito.

Rimane l'emendamento dell'onorevole Giovanelli.

**Giovanelli.** Poichè non è accettato dal Governo e dalla Commissione ritiriamo il nostro emendamento. Noi l'avevamo presentato credendo di far cosa utile.

**Presidente.** Non essendovi altri emendamenti, pongo a partito l'articolo 1°.

(È approvato).

"Art. 2. Il secondo capoverso dell'articolo 214 della legge comunale e provinciale è soppresso."

L'onorevole Galimberti fa invece questa proposta:

"Propongo che il secondo capoverso dell'articolo 214 della legge comunale e provinciale sia mantenuto, modificato così:

"Chi è assessore comunale non può essere contemporaneamente membro della Giunta amministrativa nella provincia in cui è situato il comune nel quale esercita il proprio ufficio."

**Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Forse se la Giunta ascolterà la mia preghiera l'emendamento dell'onorevole Galimberti non avrà più ragion d'essere. E la mia preghiera è questa. Io vorrei che la Giunta non insistesse nell'articolo 2 e che lasciasse l'articolo 214 qual'è.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Galimberti.

**Galimberti.** Io prego l'onorevole presidente del Consiglio di fare questa osservazione. Sopprimendo l'articolo 2 proposto dalla Commissione, noi andiamo incontro a questa gravissima difficoltà.

Noi ammettiamo che un membro della Giunta amministrativa possa essere eletto assessore comunale, non ammettiamo, invece che il deputato provinciale possa essere assessore comunale. Ora guardi il presidente del Consiglio: mentre la Giunta amministrativa, per la potestà tutoria a lei concessa con l'ultima legge, ha precisamente quel dovere di sindacato sopra tutti gli atti del Consiglio comunale che aveva prima la Deputazione provinciale, ora, i membri della Giunta potrebbero essere eletti assessori comunali, non lo potrebbe essere invece un membro della Deputazione provinciale, a cui venne tolto ogni potere tutorio sopra le Opere pie e sui comuni.

Io credo che sia una questione veramente di logica: noi ammetteremmo che quelli che non hanno più nessuna ingerenza sui comuni non possano essere assessori comunali, e che tali possano essere invece coloro che hanno il diritto di sindacato.

Io prego quindi l'onorevole presidente del Consiglio di riflettere su questo punto.

**Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Accettiamo! Ha ragione!

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Giovanni.

**Lucchini Giovanni. (Presidente della Commissione)** La Commissione si è creduta in obbligo di fare quest'aggiunta, proprio per togliere una contraddizione evidentissima, alla quale ha accennato adesso l'onorevole Galimberti cioè, che, mentre sono incompatibili gli uffici di assessore e di de-



putato provinciale, diventano poi compatibili gli uffici di assessore e di membro della Giunta amministrativa.

Restavano due vie aperte; o aggiungere la incompatibilità dove mancava, o toglierla dove c'era. La Commissione ha seguito questo secondo sistema, perchè parve a lei che, oramai, tolte tutte le funzioni di tutela e d'ingerenza diretta della Deputazione provinciale sui comuni, non fosse più opportuno di conservare questa incompatibilità.

Però la Commissione, se l'onorevole ministro accetta, mantiene anch'essa il suo articolo secondo, ma se l'onorevole ministro crede che non sia opportuno di toccare, anche indirettamente, una legge di tanta gravità, com'è quella sulle incompatibilità, all'infuori dei termini, che egli stesso ha prefisso con la legge, la Commissione non ne fa una questione, ed è anche disposta a rinunciare all'articolo 2. Se poi l'onorevole ministro, come più volte ebbe a dichiarare alla Camera, ha ancora nel pensiero che questa materia delle incompatibilità, sia amministrative, sia politiche, debba essere regolata con una legge successiva, noi lo pregheremmo, di accettare intanto le nostre proposte, perchè ci sembrano gravi le ragioni esposte dall'onorevole Galimberti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi,** *presidente del Consiglio, ministro del l'interno.* Certamente la questione dovrà essere un giorno ampiamente trattata. Ma io trovo giusta e logica la proposta dell'onorevole Galimberti. Diguisachè, senza mutare le mie idee, senza mutare l'articolo, proporrei di aggiungere l'incompatibilità dei membri della Giunta. (*Bravo!*)

**Cambray-Digny.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Cambray-Digny.** (*Della Commissione*). Facendo parte della Commissione, ed essendo stata questa questione molto discussa in seno alla Commissione medesima, mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra uno degli argomenti che nelle nostre discussioni fecero prevalere il concetto che fu poi accolto con l'articolo 2.

Fu sostenuto e riconosciuto da tutti che bisognava togliere questa anomalia, risultante dal fatto che un assessore comunale potesse essere membro della Giunta amministrativa, mentre si teneva fermo che un assessore comunale non potesse essere membro della Deputazione provinciale. Ma noi osservammo che questa incompatibilità tra l'ufficio di assessore comunale in un comune qua-

lunque della provincia, e l'ufficio di membro della Giunta elettiva era stato accettato nel primo disegno della legge comunale che fu dalla Camera approvato. Poi la legge andò al Senato, e fra le modificazioni che il Senato v'introdusse, non senza discussione, vi fu questa di sopprimere la incompatibilità tra l'ufficio di assessore e l'ufficio di membro elettivo della Giunta.

Ora parve alla Commissione che non fosse opportuno, con questa piccola legge fatta allo scopo di colmare piccole lacune, di tornar sopra alla soluzione che era stata data ad una questione, trattata e discussa dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento.

Questa fu la ragione per cui la Commissione, volendo far cessare l'anomalia, preferì di adottare l'altro sistema, quello cioè di far cessare l'incompatibilità tra l'ufficio di assessore comunale, e quello di deputato provinciale.

Io non so che cosa la maggioranza della Commissione crederà di fare. Per conto mio dichiaro, che come ho dovuto per altre questioni separarmi dalla maggioranza dei miei colleghi, così mi separerò anche in questa.

Per mio conto pregherei l'onorevole ministro di consentire che rimanesse ferma la proposta che era stata fatta da principio dalla Commissione.

**Guicciardini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

**Guicciardini.** Io non mi trovo d'accordo sulla conclusione a cui è venuto l'onorevole Cambray-Digny; e concordo invece nella proposta messa avanti dall'onorevole Galimberti.

A me pare che l'incompatibilità tra l'ufficio di assessore comunale, e quello di membro della Giunta amministrativa, sia evidente, perchè non è niente affatto conforme all'interesse della pubblica amministrazione, che nella stessa persona possano essere uniti l'ufficio di tutore e quello di tutelato.

Credo poi che sia utile mantenere la disposizione la quale vieta il cumulo dell'ufficio di assessore comunale, e di membro della deputazione provinciale; sia per la ragione detta dall'onorevole presidente del Consiglio, il quale ha osservato non essere conveniente, di accrescere l'estensione del presente disegno di legge toccando altre disposizioni della legge generale; sia perchè credo che la disposizione di cui si tratta sia savia. Non è utile al buon andamento delle amministrazioni pubbliche il cumulo di uffici di questo genere. L'ufficio di assessore comunale in una grossa città è un ufficio importantissimo,

come è ufficio importantissimo quello di deputato provinciale. Ora io credo che sia dannoso al buon andamento delle pubbliche amministrazioni, al loro vero interesse, che uffici di questo genere possano essere cumulati nella stessa persona. Da questo cumulo nel passato provennero molti inconvenienti: fu una savia disposizione quella di impedire questo cumulo; sarebbe assolutamente deplorabile che, oggi, dopo un'esperienza di appena pochi mesi, quella disposizione si togliesse via. Per conseguenza concludo dichiarando che, nello stato attuale delle cose, mi pare che la disposizione che rende incompatibile l'ufficio di assessore e di deputato provinciale non debba toccarsi, e che di più debbasi introdurre nella legge la proposta dell'onorevole Galimberti per rendere incompatibile l'ufficio di assessore e di membro della Giunta provinciale.

**Presidente.** Prego dunque la Camera di prestarmi attenzione. Il secondo capoverso dell'articolo 214 determina che il sindaco e gli assessori comunali non possano essere contemporaneamente deputati provinciali. La Commissione propone l'abrogazione di questa seconda parte dell'articolo 214. L'onorevole Galimberti fa osservare che l'ufficio di assessore, per effetto della legge comunale e provinciale, è incompatibile con quello di deputato provinciale ma non con quello di membro della Giunta amministrativa. Per ciò propone che tale incompatibilità si estenda alle funzioni di assessore comunale e di membro della Giunta amministrativa.

Ora, se prevale questo concetto che ha ispirato l'emendamento dell'onorevole Galimberti, pare a me che basterebbe che al n. c dell'articolo 1º della Commissione si dicesse: *I sindaci e gli assessori dei comuni della provincia.*

*Voci.* Sì! sì!

**Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Vi è l'articolo 214, col quale potrebbe togliersi ogni questione. L'articolo potrebbe essere così modificato:

“ Chi è sindaco di un comune o assessore comunale non può essere contemporaneamente membro della Giunta amministrativa, nè deputato provinciale, ecc.

*Voci.* Sì! sì!

**Presidente.** Ripeto che a me parrebbe più semplice fare un'aggiunta all'articolo 1º del progetto in discussione.

**Lucchini Giovanni.** (*Presidente della Commissione*). La Commissione è dell'avviso dell'onorevole presidente del Consiglio, d'includere cioè nell'articolo 214 le parole: *e membro della Giunta amministrativa.*

**Presidente.** Ma allora bisognerebbe modificare tutto il 2º comma dell'articolo 214. Bisognerebbe fare un'articolo così concepito: *Il secondo capoverso dell'articolo 214 è modificato così...*

*Voci.* Perfettamente.

**Galimberti.** Io credo che sia più logica la proposta del presidente della Camera.

*Voci.* Sì! sì! Va bene.

**Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Per me è indifferente. Accetto la proposta dell'onorevole presidente della Camera, poichè lo scopo cui si mira è lo stesso; si può quindi dire:

“ c) i sindaci e gli assessori dei comuni e della provincia. ”

**Presidente.** Non c'è da aggiungere a questo paragrafo c) che le parole: “ gli assessori ” così si evita di toccare l'articolo 214. (*Sì! sì!*)

Pongo dunque a partito la proposta che al primo articolo, già dalla Camera approvato, sia fatta al paragrafo c l'aggiunta, dopo le parole “ i sindaci ” delle altre “ e gli assessori. ”

Chi è d'avviso d'approvare l'aggiunta di queste parole, è pregato di alzarsi.

(*È approvata.*)

L'articolo 2 della Commissione è soppresso.

Articolo 3, che diventa 2:

“ Art. 2. La Commissione straordinaria ed il commissario straordinario eletti in virtù dell'articolo 269 del testo unico suddetto, provvederanno, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro, che pel fatto dello scioglimento dei Consigli sieno decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richieda la qualità di consigliere.

“ Le persone così nominate dureranno in carica fino a che non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli. ”

Onorevole Lazzaro, è iscritto su questo articolo o su quello aggiuntivo del Ministero?

**Lazzaro.** Su questo.

**Presidente.** A quest'articolo sono stati presentati due emendamenti: l'uno dall'onorevole Bonasi, e l'altro dall'onorevole Torraca.

L'onorevole Bonasi ha facoltà di parlare.

**Bonasi.** Quest'articolo non altrimenti che il

primo, tende, per servirmi della frase comune, a colmare una lacuna della legge comunale e provinciale, ma dell'antica, non della nuova che l'ha modificata.

La legge nuova, per effetto delle disposizioni transitorie, che era necessario di adottare nel passaggio di legislazione, solamente ha reso più grave il difetto; ed ha fatto sentire non pure il bisogno, ma addirittura la urgenza di apportarvi un rimedio, mentre tal bisogno non si era mai manifestato durante il lungo periodo in cui è stata in vigore la legge precedente: cioè, dal 1865 al 1889.

Come la Camera sa, per effetto di parecchie leggi speciali, di certe Commissioni, che sono istituite a guarentigia tanto dei diritti e degli interessi della amministrazione quanto di quelli degli amministrati, debbono far parte consiglieri comunali o provinciali eletti dai rispettivi Consigli. Siccome condizione della loro eleggibilità a far parte di tali Commissioni è la qualità di consiglieri, così perdendo questa cessano *ipso jure* anche dalle funzioni di commissari, e ciò in applicazione della regola comune, già sancita dalla legge, per la quale perdendosi la qualità d'eleggibile cessa pure quella di eletto. E gli esempi che sono stati in contrario citati or ora dall'onorevole Rinaldi, stanno contro la sua tesi, perchè si riferiscono a disposizioni speciali di leggi che hanno stabilito un sistema contrario, e che, appunto perchè lo hanno stabilito espressamente, costituiscono altrettante eccezioni che vengono a confermare la regola. Tanto meno poi vale l'esempio che esso ha adottato dei ministri che, (ha detto) quantunque si sciogla la Camera, e perdano quindi la qualità di deputato, nondimeno continuano a far parte egualmente del Gabinetto. Ma non c'è nessuna legge secondo la quale i ministri debbano appartenere ad uno dei due rami del Parlamento, e perciò questo esempio non istà.

Il vero è invece che, perdendosi la qualità, in virtù della quale soltanto si può appartenere a quelle Commissioni, di diritto si cessa di farne parte. Ora, codesta condizione di cose, come ho detto, non ha dato luogo ad inconvenienti sotto l'impero della legge precedente, in quanto che non ha mai impedito che queste Commissioni potessero funzionare regolarmente, anche nel caso di scioglimento di Consigli comunali e provinciali. E non ha dato luogo ad inconvenienti, perchè, per disposizione di legge, era stabilito che i Consigli sciolti, sia comunali, sia provinciali, dovessero, entro 3 mesi, essere riconvocati; e conseguentemente per la brevità di siffatto termine, se anche i membri elettivi cessavano dalle funzioni per la morte violenta del corpo cui appar-

tenevano, potevano essere prontamente sostituiti. Si comprende quindi come l'essersi trovate queste Commissioni in condizioni di non poter funzionare per un limitatissimo periodo di tempo non producesse inconvenienti di sorta. L'inconveniente si è manifestato in seguito alle disposizioni transitorie stabilite nell'articolo 20 per la applicazione della legge 30 dicembre 1888.

Nell'articolo 20 (ed è stata una necessità che si comprende) è stabilito che le attuali amministrazioni continueranno a compiere le attribuzioni e gli atti a loro affidati dalla legge sino a che non siano state costituite le nuove amministrazioni.

Ora se nei comuni e nelle provincie ove i Consigli erano sciolti si fossero convocati gli elettori nel termine ordinario di legge, gli elettori stessi avrebbero dovuto essere nuovamente chiamati dopo pochi mesi per la rinnovazione integrale dei Consigli, giacchè nel mese di settembre od ottobre al più tardi, questi devono essere ricostituiti col concorso dell'ampiato corpo elettorale.

Sarebbe stato un inconveniente gravissimo, ad evitare il quale giustamente il Governo, con le facoltà che gli erano attribuite dalla legge 30 dicembre 1888, prolungò la durata dell'amministrazione dei regi commissari.

Ma è cosa affatto anormale che dei Consigli comunali e provinciali rimangano sciolti per otto, nove, e fin dieci mesi.

Ed è evidente che quelle Commissioni delle quali facciano parte consiglieri comunali o provinciali, non potendo essere regolarmente costituite, rimarrebbero per tutti questi mesi paralizzate nella loro azione, ed è imprescindibile necessità trovare modo di rimetterle nuovamente in condizione di funzionare. E il Ministero appunto rendendosi conto di questo stato eccezionale di cose, è venuto a presentare una proposta che soddisfa a tale bisogno.

E per la disposizione generale non ho nulla da osservare in contrario.

Ma però, come la Camera vede, è questa una disposizione eccezionale che risponde ad una eccezionale condizione di cose, derogando al sistema normale di elettorato stabilito dalla legge.

Siccome per altro è una condizione affatto anormale e che non si riprodurrà facilmente, essendo sperabile che non saremo per molti anni avvenire chiamati a discutere e votare una nuova legge comunale e provinciale, così io avrei preferito che si fosse provveduto al bisogno con una disposizione di carattere transitorio.

Tuttavia, avuto riguardo che per effetto della nuova legge lo scioglimento dei Consigli può essere protratto per sei mesi, ad evitare possibili inconvenienti, io sono disposto a votare la disposizione anche col carattere definitivo e permanente che ha voluto imprimergli il Ministero.

Ma giusto perchè si tratta di una disposizione eccezionale che mira a sostituire un sistema di elettorato diverso dal normale, io non sono disposto a votarlo, se non in tanto in quanto sia giustificato dalla necessità ed entro i limiti di questa.

Ora, cotesta necessità io non riscontro relativamente alla legge elettorale, e perciò ho proposto l'emendamento che avete sott'occhio.

Mi sbaglierò, ma per me non è ammissibile che per un caso che si è verificato una volta, che molto probabilmente non si verificherà una seconda, si abbia a modificare incidentalmente la disposizione di una legge organica che costituisce una delle maggiori guarentigie della sincerità delle elezioni politiche.

Ho detto che non v'è la necessità di estendere alla legge elettorale politica la disposizione dell'articolo 2 del disegno che stiamo discutendo e che perciò viene meno, rispetto ad essa, la sola ragione che legittima la eccezionale misura.

Infatti l'articolo 32 della legge elettorale politica stabilisce: La Commissione per gli appelli elettorali è composta del prefetto, che la presiede, del presidente del Tribunale sedente nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, e di tre consiglieri provinciali.

Questi ultimi vengono eletti dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria. In questa votazione ciascun membro del Consiglio scrive su la propria scheda soltanto due nomi, e si proclamano eletti i tre consiglieri che raccolgono maggior numero di voti.

E qui occorre di notare subito che attesa la singolare importanza delle attribuzioni affidate a cotesta Commissione il legislatore ha voluto circondare di una precauzione il modo di costituirla che non ha reputato necessario per nessun'altra, stabilendo che la elezione dei consiglieri provinciali si faccia a scrutinio limitato per assicurare che anche la minoranza avesse un rappresentante nel suo seno.

Questa ragione basterebbe per se sola a far ritenere che non si può logicamente estendere a cotesta Commissione la norma dell'articolo 2 perchè riguardo ad essa il sistema diventerebbe doppiamente eccezionale.

Ma prescindendo da ciò, la ragione vera che

impedisce di applicarvi la norma proposta sta in ciò che la legge elettorale stessa all'articolo 36 ha preveduto il caso che la revisione delle liste non possa per una cagione qualsiasi compiersi nel termine stabilito, disponendo che in tale ipotesi le elezioni seguano in base alla lista dell'anno precedente.

Se dunque per lo scioglimento del Consiglio provinciale la Commissione per gli appelli elettorali non può funzionare, e succeda il caso che nella provincia si renda vacante un collegio la elezione non viene impedita, ma si fa su la lista regolarmente approvata nell'anno precedente.

Cessa conseguentemente la ragione di provvedere al caso in via eccezionale, tanto più che per tal modo si verrebbe ad adottare una norma di carattere stabile e permanente per provvedere ad un caso che di speciali provvedimenti non abbisogna anche perchè le elezioni politiche seguono a rari periodi, ed è ben difficile, per quanto tempo rimanga sciolto il Consiglio provinciale, che non si arrivi in tempo e ricostituire la Commissione per gli appelli elettorali nel modo voluto dalla legge.

Ma sia pure che qualche volta non si arrivi in tempo: per me accetto molto più volentieri il sistema della legge che quello proposto dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, giacchè è assai minor male che questi elettori cui si è maturato il diritto di elettorato nell'intervallo rimangano per una volta esclusi dall'esercitarlo, che l'adozione di un sistema che può diventare una terribile arma di combattimento elettorale in mano del Governo.

Logicamente poi tanto meno posso accettare la disposizione transitoria proposta dal Ministero in aggiunta al disegno. La cosa parve tanto grave a quella stessa maggioranza della Commissione che ha approvato il disegno ministeriale, che sebbene uno dei membri ne riconoscesse la opportunità, e tutti fossero d'accordo nel ritenere che senza di essa la legge non avrebbe prodotto effetto nel periodo di tempo pel quale specialmente era fatta, la Commissione stessa, dico, ad unanimità non volle assumere la responsabilità dell'iniziativa per lasciarla tutta intera al Governo se l'avesse creduta necessaria.

Non v'ha bisogno che io dichiaro, che io fo una questione soltanto di principio, e non di fiducia. Le guarentigie io non le cerco che nelle leggi: io ho l'ingenuità di preferire una legge anco cattiva ad un arbitrio, sia pure buono; ed i voti di fiducia mi riservo di darli volta per volta, come coscienza mi detta, non incondizionatamente al

Ministero presente ed ai Ministeri futuri. È dunque soltanto in omaggio ai principii che io voterò contro il 2° articolo se verrà respinto il mio emendamento.

**Presidente.** Propongo di sostituire alle parole: *La Commissione straordinaria, ecc. fino a provvederanno*, le seguenti:

*La Giunta provinciale amministrativa, provvederà.*

L'onorevole Torraca non è presente.

Se la Camera crede, questa discussione continuerà lunedì.

In principio della seduta pomeridiana di oggi si procederà alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato.

La seduta termina alle 12,25.

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

Roma 1889. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).

---

